

GL 9HQHUGu

VHWWHP EUH

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
47	Il Sole 24 Ore	22/09/2023	<i>Investimenti sostenibili 4.0, aiuti fino al 75% delle spese (R.Lenzi)</i>	3
27	Italia Oggi	22/09/2023	<i>Bonus edilizi, proroghe e bolli (C.Bartelli)</i>	4
38	Italia Oggi	22/09/2023	<i>Nuovo codice appalti garantista (A.Mascolini)</i>	5
<b>Rubrica Politica</b>				
3	Il Sole 24 Ore	22/09/2023	<i>Nucleare, piattaforma nazionale al via (C.Dominelli)</i>	6
<b>Rubrica Professionisti</b>				
27	Italia Oggi	22/09/2023	<i>Compliance forfetari proteste dei professionisti</i>	7
<b>Rubrica Fisco</b>				
28	Italia Oggi	22/09/2023	<i>Boom di remissioni in bonis (G.Mandolesi)</i>	8

# Investimenti sostenibili 4.0, aiuti fino al 75% delle spese

## Sostegni alle Pmi del Sud

Dal 20 settembre via libera alle domande online  
Invio fissato al 18 ottobre

Piano di investimenti e dichiarazione del revisore tra i documenti

Pagina a cura di  
**Roberto Lenzi**

Piano di investimento e dichiarazione contabile firmata da un revisore sono i documenti principali che le imprese del Mezzogiorno interessate a partecipare allo sportello del bando «Investimenti sostenibili 4.0» devono preparare. Intanto, possono lavorare per farsi trovare pronte all'apertura dello sportello prevista per il 18 ottobre.

Dal 20 settembre le aziende possono compilare la domanda sul sistema telematico di Invitalia, in modo che all'apertura dovranno limitarsi a inviarla. Un aspetto importante visto il funzionamento a sportello, anche se le istanze presentate nello stesso giorno saranno considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente da ora e minuto di presentazione.

La dotazione è di 400 milioni a valere sull'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del programma «Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale» Fesr 2021-2027.

Destinatari sono micro, piccole

e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna che possono ottenere contributi per investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili che ricorrono a tecnologie digitali, nella direzione indicata dal Piano Transizione 4.0. Le agevolazioni coprono fino al 75% delle spese e sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, con una percentuale variabile in base alla dimensione aziendale.

### Piano di investimenti

Alla domanda andrà allegato un piano d'investimento con indicazioni sui contenuti del programma di investimento, inclusa la pianificazione temporale degli investimenti e di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori.

Inoltre, è richiesta una dichiarazione sui dati contabili per il calcolo del punteggio attribuibile per il criterio «Caratteristiche del soggetto proponente», in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dall'eventuale delegato e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico. Oppure, nel caso in cui questi organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto al Registro dei revisori legali, all'Abc dei commercialisti, dei consulenti del lavoro o ancora dal responsabile del centro di assistenza fiscale. La dichiarazione attesta che le spese connesse al programma sono ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria.

Le imprese devono poi inserire una dichiarazione sostitutiva di at-

to di notorietà resa nel rispetto delle disposizioni in materia di anticiclaggio e, in caso di aiuto superiore a 150mila euro, una dichiarazione in merito ai dati per la richiesta delle informazioni antimafia. Se l'impresa risulta associata o collegata, dovrà predisporre un prospetto coi dati per il calcolo della dimensione d'impresa.

### I preventivi fanno punteggio

Le domande presentate nello stesso giorno sono ordinate in graduatoria in base a una griglia di punteggi.

La presenza di eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere per i beni individuati dal programma, caratterizzati da un grado di dettaglio che consenta di identificare beni oggetto di agevolazione e annessi caratteristiche tecniche, garantisce maggior punteggio. Per questo devono riportare, oltre alla data di rilascio descrizione e costo del bene, regime Iva applicato, firma e timbro del fornitore e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma. I preventivi potranno concorrere alla definizione del punteggio inerente all'indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma. E quelli contenenti conferma d'ordine costituiscono avvio del programma, elemento che determina l'inammissibilità della domanda.

Altri documenti utili a ottenere un miglior punteggio sono rating di legalità, certificazione sulla parità di genere, certificazioni ambientali e perizie giurate che attestano il miglioramento della sostenibilità aziendale garantito dal progetto di investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*Allo studio del governo due interventi. Coinvolgimento delle partecipate nella cessione*

# Bonus edilizi, proroghe e bolli

## Tre mesi ai condomini con il 60% dei lavori. Crediti vistati

DI CRISTINA BARTELLI

**V**erso la proroga di tre mesi per i lavori edilizi nei condomini che abbiano ultimato il 60% dei lavori e certificazione rafforzata e preventiva del credito in cessione da cedere alle partecipate. Sarà su questi due binari che si muoverà il governo con due emendamenti in corso di preparazione alla legge di conversione del decreto asset (dl 104/23) all'esame delle commissioni del Senato. I lavori al momento sono fermi e ricominceranno settimana prossima per l'approdo in aula il 26 settembre.

I contenuti sono ancora in fase di perfezionamento ma il meccanismo per la certificazione delle cessioni da parte di agenzia delle entrate e guardia di finanza in maniera preventiva da parte dell'impresa dovrebbe essere così strutturato, l'im-

presa chiede l'intervento di soggetti individuati dalla norma (Agenzia delle entrate, Guardia di finanza e forse si allargherà ai professionisti) per un super bollino di bontà del credito. Il credito così vistato, a prova di frodi, potrà essere acquistato dalle partecipate dello stato come Poste, Cdp o Eni. Per Guido Liris, senatore di FdI: «Fratelli di Italia non ha mai smesso di lavorare vicino agli onesti che hanno avuto la sola colpa di fidarsi dello stato». Attualmente la certificazione della bontà del credito è richiesta dalle banche acquirenti in virtù della responsabilità solidale a società di consulenza terza che ricertificano anche l'operato di professionisti come commercialisti o ingegneri che forniscono sì un visto/asseverazione ma su aspetti legati ai lavori e al fisco e non sulla qualità del credito.

— © Riproduzione riservata —



## APPALTI PUBBLICI

*L'Anac parte da un caso concreto per spiegare le differenze tra le due discipline*

# Nuovo codice appalti garantista

## Essere indagati non basta per essere esclusi dalla gara

pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

**C**on il nuovo codice appalti l'iscrizione nel registro degli indagati per fattispecie rilevanti ai fini di un grave illecito professionale non è elemento valutabile dalla stazione appaltante per escludere il concorrente.

Lo precisa l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 397 del 6 settembre 2023 con la quale si coglie l'occasione, partendo da un caso concreto, per fare il punto sulle differenze tra la disciplina in materia di cause di esclusione per grave illecito professionale dettata dal decreto legislativo 50/2016 e quella contenuta nel nuovo Codice (decreto legislativo 36/2023).

L'Anac premette che la materia viene disciplinata dal legislatore del 2023 (negli articoli da 94 a 98) a valle dell'introduzione di una partizione di carattere gene-

rale fra cause di esclusione automatica (art. 94, in cui è assente ogni margine di apprezzamento valutativo) e cause di esclusione non automatica (art. 95, in cui è rimesso alla stazione appaltante il potere decisorio di esclusione dell'operatore economico); è invece considerata a parte la disciplina del grave illecito professionale, che comunque rientra fra quelle ad esclusione non automatica (art. 95, comma 1, lettera e). L'articolo 95, comma 1, lett. e) del decreto 36/2023, però, innovando rispetto alla disciplina prevista dal decreto 50 e conformemente alla legge delega che richiedeva una razionalizzazione delle cause di esclusione, prevede che i gravi illeciti professionali e i relativi mezzi di prova sono tassativamente indicati all'art. 98.

Rileva l'Anac che la nuova disposizione risolve inoltre la questione relativa al c.d. contagio dell'operatore

economico da parte della persona fisica che ha realizzato la condotta, prevedendo che il grave illecito professionale rileva solo se compiuto dall'operatore economico, salvo quanto previsto dal comma 3, lett. g) e h) della norma.

Rispetto ai casi in cui si può concretizzare il grave illecito professionale, l'art. 98, comma 2 prevede che debbano esservi elementi sufficienti ad integrare l'illecito, che quest'ultimo deve essere idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico e che vi debbano essere adeguati mezzi di prova (tassativamente indicati dal comma 6). Tra le fattispecie rile-

vanti la norma prevede la contestata commissione da parte dell'operatore economico o dei soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 di uno dei reati consumati o tentati indicati dallo stesso articolo 94, comma 1 e di ulteriori reati consumati specificamente elencati dalla norma.

In questi casi deve però essere la stazione appaltante a valutare la gravità tenendo conto del "bene giuridico protetto dalla norma, dell'entità della lesione inferta, del tempo trascorso dalla violazione e di eventuali modifiche nell'organizzazione dell'impresa nel frattempo intervenute.

I "mezzi di prova adegua-

ti" sono poi elencati tassativamente dal comma 6 dell'art. 98 ma il dato più rilevante è che, mentre nel decreto 50 qualsiasi condotta poteva essere ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione, nel nuovo codice l'esclusione per grave illecito professionale rilevano solamente le condotte tassativamente elencate dall'art. 98.

Una seconda fondamentale differenza risiede nel fatto che mentre in applicazione del decreto 50/2016 (che non prevede limiti ai mezzi di prova per la dimostrazione della commissione di un grave illecito professionale), l'iscrizione al registro degli indagati può essere valutata dalla stazione appaltante (discrezionalmente) ai fini dell'esclusione, con il decreto 36/2023 invece applicazione del dlgs n. 36/2023 l'iscrizione al registro degli indagati non è ricompresa nell'elenco di cui all'art. 98, comma 6, lett. g).

— © Riproduzione riservata —

### Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina  
 nell'inserto Enti Locali  
 e una sezione dedicata su  
[www.italiaooggi.it/specialeappalti](http://www.italiaooggi.it/specialeappalti)



# Nucleare, piattaforma nazionale al via

## Il tavolo al ministero

**Pichetto Fratin: «L'obiettivo sarà quello di valutare le nuove tecnologie sicure»**

ROMA

L'approdo finale della Piattaforma per un nucleare sostenibile - la cui prima riunione, di scena ieri al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha visto seduti attorno allo stesso tavolo tutti gli attori della filiera italiana (dagli enti di ricerca alle imprese) -, sarà l'elaborazione e l'adozione da parte dell'Italia di una

strategia nazionale ad hoc. In linea con la direzione già indicata dal governo nella proposta di aggiornamento del Pniec (il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), trasmessa a Bruxelles, e ribadita nella mozione approvata a maggio scorso dal Parlamento.

Una rotta già delineata, dunque, e che il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha riassunto ieri così: «Non si tratta evidentemente di proporre il ricorso in Italia alle centrali nucleari di grande taglia della terza generazione, ma di valutare le nuove tecnologie sicure del nucleare innovativo quali i piccoli reattori modulari (Smr) e quelli di quarta generazione (Amr)».

Un modo per rassicurare quanti, soprattutto a sinistra (M5S in testa),

sono tornati ieri a evocare la barriera imposta dai pronunciamenti referendari che bloccano la strada al nucleare italiano nel 1987. E per consentire l'apertura di un percorso di confronto che, secondo la tabella di marcia tracciata dal ministero al termine della riunione, dovrà portare all'elaborazione di un set di proposte entro 7 mesi e alla redazione di un documento completo, in cui si trovi una sintesi tra le diverse soluzioni al momento disponibili, nel giro di sette mesi. In



**GILBERTO PICHETTO FRATIN**  
Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica

modo da arrivare a predisporre le linee guida sulla base delle quali sarà poi finalizzata la strategia definitiva. Il tutto partendo da un'attività di ricognizione completa che, nelle intenzioni del ministro, dovrà servire a mettere insieme una fotografia aggiornata dello stato dell'arte su sette differenti fronti (dalle tecnologie esistenti, sia di fissione sia di fusione, al decommissioning, fino al deposito nazionale di scorie nucleari, che Pichetto vorrebbe peraltro sbloccare con un provvedimento apposito).

Insomma, riparte in Italia il confronto sul nucleare, che per il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, «non è un'opzione, ma l'unica scelta possibile». Mala strada è ancora lunga.

—Ce.Do.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Bollette, proroga degli aiuti Mini bonus per i carburanti**

**INTELLIGENZA ECONOMICA**

**SEBAGO**

## **Compliance forfettari proteste dei professionisti**

Lettere di compliance dell'Agenzia delle entrate ai forfettari, rischi di sanzioni per dati irrilevanti e duplicazione delle informazioni già in possesso dell'Agenzia. Sono alcuni dei rilievi che con due diversi comunicati l'Unione giovani dottori commercialisti e Adc, associazione dottori commercialisti hanno messo in evidenza sull'operato dell'Agenzia e della campagna di moral suasion partita due giorni fa (si veda ItaliaOggi del 20/9/23) sulle irregolarità nella compilazione dei dati del quadro Rs. Le due sigle di categoria manifestano critiche nelle scelte dell'amministrazione.

Sulla duplicazione dei dati in possesso del Fisco interviene la giunta Adc, associazione dei dottori commercialisti evidenzia che: «La fatturazione elettronica ha dato modo al fisco di conoscere il valore di qualsiasi acquisto, quindi perché, se non vi è l'obbligo di documentare un costo che, per i soggetti forfettari risulta irrilevante ai fini tributari, si chiedono dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria direttamente presenti in anagrafe tributaria? Vero è che la legge istitutiva del regime, consente al fisco di chiedere 'informazioni', ma, osserviamo, che la mancata compilazione di un rigo o più rigi del quadro RS lascia sicuramente intatti i poteri di monitoraggio, accertamento e controllo». Secondo Matteo De Lise, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, «inviando queste lettere, l'AdE afferma che i contribuenti che hanno barrato il campo «assenza di dati da dichiarare» abbiano compiuto un'omissione rilevante. Ci domandiamo: cosa c'è di strano se un contribuente che non deduce costi dall'attività e, pertanto, che non ha interesse a sostenere costi, non abbia effettivamente nessun dato da dichiarare? Lo scenario che si prefigura è che quasi tutti i forfettari raggiunti da queste lettere chiameranno il loro commercialista, ricontrolleranno la documentazione e molto probabilmente pagheranno la sanzione prevista indicando, con molta probabilità, un dato insignificante».

*1 Riproduzione rissreata -*



159329

L'analisi di ItaliaOggi sulla situazione della cessione dei bonus edilizi alle banche

# Boom di remissioni in bonis

## Corsa alla regolarizzazione per il passaggio dei crediti

DI GIULIANO MANDOLESI

**E** boom di remissioni in bonis per le cessioni dei bonus edilizi sia quelle "ex novo" possibili unicamente verso i soggetti vigilati (banche ed intermediari finanziari) sia quelle "ordinarie" ovvero riguardanti cessioni "formalizzate" entro lo scorso 31 marzo senza però l'invio dell'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Intanto Poste s.p.a. comunica ai potenziali cedenti dei bonus di non poter utilizzare l'istituto della remissione in bonis per acquisire crediti senza che sia avvenuta formalizzazione della cessione (contratto regolarmente concluso) entro il 31 marzo 2023.

Come norma prevede infatti, tale opportunità è concessa solo se chi compra è un soggetto qualificato/vigilato ovvero banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB e imprese di assicurazione auto-

rizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private.

**Boom di remissioni in bonis.**

Da una ricognizione effettuata da ItaliaOggi sui principali sui advisor che affiancano le banche in fase di acquisto dei bonus edilizi, per la verifica della documentazione fornita dai cedenti, risultano attive ed in fase di trasmissione un rilevantissimo numero di comunicazioni di cessione tramite l'istituto della remissione in bonis, soprattutto per superbonus, per entrambe le ipotesi consentite dall'attuale normativa.

La prima, come ribadito nella recente circolare 27/E pubblicata lo scorso 7 settembre dall'Agenzia delle entrate, riguarda i casi di remissione in bonis "ordinaria" utilizzabile, qualora non sia stata trasmessa la comunicazione di cessione del credito all'amministrazione finanziaria nei termini ovvero lo scorso 31 marzo 2023, che sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimen-

to e che contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione (un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione).

La seconda tipologia di remissione, anch'essa con numerosissime pratiche attualmente già inviate o in istruttoria pre-trasmissione all'agenzia delle entrate, è quella ex articolo 2-quinquies del dl 11/2023 che consente la presentazione tardiva delle comunicazioni di cessione per le spese sostenute nel 2022 comprese le rate residue non fruita delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, anche senza i requisiti sostanziali (ovvero il contratto concluso entro il 31 marzo 2023), se cessionario del credito d'imposta è un soggetto qualificato.

Secondo quanto risulta dalla ricognizione invece restano assolutamente residuali le comunicazioni con remissione riguardanti operazioni di sconto in fattura.

In tutte le ipotesi restano comunque vigenti e vincolan-

ti gli altri obblighi previsti dall'articolo 2 del dl 16/2012 per fruire della remissione in bonis ovvero il versamento di un importo pari a 250,00 euro, ossia il minimo della sanzione stabilita all'articolo 11, comma 1, del dlgs 471/1997, tramite l'24 elide (per ogni comunicazione tardivamente trasmessa) e l'invio della comunicazione all'agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione, in questo caso il 30 novembre prossimo.

L'agenzia delle entrate nella citata circolare 27/E ha inoltre specificato che il versamento dei 250 euro può avvenire anche successivamente alla presentazione della comunicazione, purché entro la predetta data del 30 novembre 2023.

Va inoltre sottolineato che l'istituto della remissione in bonis può essere utilizzato solo a patto che non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo. —■

